

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 285 def. - SYN 356

Bruxelles, 6 agosto 1991

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente l'indicazione,
mediante l'etichettatura e mediante schede informative,
del consumo di energia e di altre risorse
negli apparecchi domestici

(presentata dalla Commissione)

I N D I C E

	<u>Pagina</u>
<u>RELAZIONE</u>	3
I. <u>INTRODUZIONE</u>	3
II. Cronistoria del problema dell'etichettatura sul consumo di energia, nella Comunità	5
III. Necessità dell'etichettatura sul consumo di energia e delle informazioni sul prodotto	7
IV. Costi e benefici del sistema di etichettatura sul consumo di energia	8
V. Criteri per la direttiva proposta	9
VI. Illustrazione della proposta di direttiva, articolo per articolo	10
<u>PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO</u>	16

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. La direttiva e il dispositivo comunitario di etichettatura degli apparecchi domestici che ne deriverà si propongono un duplice obiettivo:

- promuovere il risparmio di energia mediante una migliore informazione dei consumatori e
- garantire che le misure adottate dagli Stati membri in questo settore non ostacolino l'attività commerciale.

2. Il 16 settembre 1986 il Consiglio dei ministri definì nuovi obiettivi comunitari in materia di energia per il 1995, tra cui un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 20%. Dalla valutazione, del 1988, delle politiche nazionali in materia di energia risultò che l'obiettivo del Consiglio riguardante l'efficienza energetica per il 1995 probabilmente non poteva essere conseguito, a meno che non fossero introdotte disposizioni più severe. Sembrava che gli sforzi di risparmiare energia stessero diminuendo, in particolare gli investimenti in singoli progetti di efficienza energetica. Una recente valutazione delle politiche nazionali in materia di energia ha confermato la tendenza registrata nel 1988. Se il ritmo dei miglioramenti del rendimento energetico si mantiene al suo attuale livello medio, ci si può aspettare che la Comunità migliori la propria efficienza energetica soltanto di un altro 10% nel periodo 1988-1995. Ciò equivarrebbe ad un miglioramento inferiore al 14% sull'intero periodo 1985-1995, notevolmente inferiore all'obiettivo fissato nel 1986. Sebbene il ritmo dei miglioramenti precedente al crollo del prezzo del petrolio del 1986 è stato nettamente più rapido di quello successivo, il fatto che sino ad ora i miglioramenti dell'efficienza energetica non abbiano mai progredito con il ritmo necessario per conseguire gli obiettivi comunitari in questo campo indica, che occorre intraprendere misure più severe.

3. Tuttavia, la valutazione circa la sicurezza dei futuri approvvigionamenti di petrolio che si è andata recentemente modificando a seguito del conflitto del Golfo e le preoccupazioni di carattere ambientale hanno posto il problema dell'efficienza energetica tra le priorità politiche più urgenti.
4. La soddisfazione prodottasi nel campo dell'efficienza energetica ha significato che l'effetto dell'espansione economica sui consumi di energia non è stato controbilanciato da un crescente rendimento energetico, cosicché i consumi di energia sono passati in definitiva da 645 Mio tep nel 1982 a 711 Mio tep nel 1989. Il consumo di energia nell'industria si è mantenuto quasi stazionario in tutto questo periodo (soprattutto a causa della ristrutturazione industriale), mentre nei settori dei trasporti e dell'edilizia si sono registrati notevoli aumenti. Per quanto riguarda più specificamente il settore fondamentale contemplato dalla presente direttiva, la domanda di energia elettrica per uso domestico è passata da 581 TWh nel 1982 a 789 TWh nel 1989, pari a quindi ad un aumento del 35%. Pertanto, la quota relativa dei consumi di energia elettrica per uso domestico è passata dall'8,1% del consumo totale di energia nel 1982, al 9,5% nel 1989.
5. Nella riunione congiunta Consiglio "Ambiente" - Consiglio "Energia" svoltasi a Lussemburgo nel novembre 1990 è stato fissato un nuovo obiettivo che consiste nel non superare entro il 2000 nella Comunità i livelli del 1990 di emissioni di CO₂. Poiché l'efficienza energetica rappresenta l'unico mezzo più efficace per ridurre le emissioni di CO₂, il conseguimento dell'obiettivo fissato dal Consiglio richiederà che vengano applicate delle vigorose politiche di efficienza e di risparmio di energia nell'intera Comunità.

6. Per coadiuvare gli Stati membri a perseguire una politica di efficienza energetica, il 5 giugno 1989 il Consiglio ha adottato un programma di azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica (PACE)⁽¹⁾. Il 3 ottobre 1990 la Commissione ha inoltre proposto l'adozione di un programma comunitario in materia di efficienza energetica (SAVE)⁽²⁾, con inizio nel 1991 e durata quinquennale. La parte principale del programma consiste in un'intera serie di azioni legislative affiancate da azioni pilota specifiche e da un considerevole sforzo volto a migliorare gli scambi di informazioni tra Stati membri e tra la Comunità ed altre parti interessate. La presente proposta rientra nell'ambito del programma SAVE.

7. La presente direttiva riguarda il problema dei possibili modi atti a migliorare l'efficienza enegertica specifica degli apparecchi domestici mediante una migliore informazione dei consumatori e quindi una più vivace concorrenza tra i fabbricanti. I suoi effetti maggiori riguarderanno il consumo di elettricità ma essa contemplerà anche apparecchi alimentati con altre fonti di energia, ad esempio a gas. La Commissione ritiene pertanto urgente che vengano adottate direttive d'applicazione riguardanti gli apparecchi elencati nella presente direttiva.

II. CRONISTORIA DEL PROBLEMA DELL'ETICHETTATURA SUL CONSUMO DI ENERGIA, NELLA COMUNITA'

8. Nel 1979 il Consiglio adottò la direttiva 79/530/CEE⁽³⁾ volta ad introdurre un sistema comunitario concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici. Esso prevede che gli Stati membri possano (ma non debbano) prevedere l'obbligo di apporre etichette riguardanti il consumo di energia.

(1) GU n. L 157/32 del 9.6.1989.

(2) COM (90) 365 def.

(3) GU n. L 145/1 del 13.6.1979.

Contemporaneamente il Consiglio adottò una direttiva d'applicazione della suddetta ai forni elettrici (direttiva 70/531/CEE⁽⁴⁾). La Commissione ha presentato proposte riguardanti altri apparecchi che tuttavia, a causa soprattutto di disaccordo sulle norme tecniche di misurazione e sulle tolleranze, non sono state accettate dal Consiglio. Ciò significa che l'interesse per questo sistema e quindi il suo impatto sono risultati scarsi. Successivamente comunque, alcuni Stati membri hanno proceduto in materia di loro propria iniziativa. La Germania, in particolare, ha introdotto un sistema facoltativo riguardante i principali apparecchi domestici che prevede l'apposizione di etichette, inizialmente basate su quelle proposte dalla Commissione, nonché la diffusione di informazioni sul prodotto. Più recentemente, si è andato risvegliando l'interesse per questo problema e diversi Stati membri (ivi inclusi i Paesi Bassi, la Danimarca e il Regno Unito) si sono dedicati all'elaborazione di sistemi loro propri. La Danimarca, ad esempio, è giunta a presentare una proposta ufficiale di un sistema obbligatorio notificato alla Commissione il 22 aprile 1990, ai sensi della direttiva 83/189/CEE⁽⁵⁾, che prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i progetti di nuove norme e regolamentazioni tecniche, le quali però potrebbero essere rinviate qualora si ritenga che la loro introduzione possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Al riguardo, la Commissione ha deciso che tale sistema poteva ostacolare gli scambi commerciali tra gli Stati membri e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva ha chiesto alla Danimarca di differire di un anno tale proposta, comunicando inoltre la propria intenzione di presentare nel frattempo un sistema comunitario armonizzato. Da quando non si riuscì a pervenire ad un accordo sulle successive direttive d'applicazione, i lavori sulle norme e sui metodi di misurazione sono comunque proseguiti e si è giunti ora ad un accordo generale su un metodo riguardante le tolleranze di errore. Inoltre, in base all'esperienza degli Stati membri nell'applicazione dei loro propri sistemi si è giunti a risolvere diversi di questi problemi tecnici. Ciò dovrebbe consentire di superare dei problemi tecnici pregiudiziali.

(4) GU n. L 145/7 del 13.6.1979.

(5) GU n. L 109/8, del 26.4.1983.

III. NECESSITA' DELL'ETICHETTATURA SUL CONSUMO DI ENERGIA E DELLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

9. Lo scopo del sistema proposto consiste nell'informare i potenziali acquirenti sul consumo di energia dei vari apparecchi offerti sul mercato e sui conseguenti loro costi di funzionamento, affinché essi possano così fare una scelta oculata di acquisto. Da diverse indagini risulta che il consumo di energia dei vari modelli di apparecchi domestici destinati ad una determinata funzione varia di molto e, ai livelli attuali di efficienza, non vi è un particolare rapporto tra efficienza energetica e prezzo o prestazione. Pertanto, se i potenziali acquirenti conoscessero e comprendessero queste differenze, sarebbero invogliati ad acquistare gli apparecchi più efficienti dal punto di vista del consumo di energia, meno costosi per quanto riguarda il loro funzionamento e più "ecologici" dal punto di vista della protezione dell'ambiente. Attraverso il normale meccanismo della concorrenza, ciò incentiverebbe considerevolmente i fabbricanti ad adoperarsi maggiormente per produrre apparecchi con un migliore rendimento energetico. Attualmente tuttavia, pur ammettendo che alcuni consumatori ricevano tali informazioni, la maggior parte continua ad esserne ignara. Ne consegue che la maggior parte degli acquirenti non manifesta una preferenza particolare per apparecchi efficienti dal punto di vista energetico e, nella maggior parte degli Stati membri, il mercato non ne incoraggia la fabbricazione.
10. Il sistema può inoltre far capire agli utilizzatori come il consumo di energia di questi apparecchi dipenda dal modo in cui vengono utilizzati e quindi incoraggiare indirettamente il loro impiego più efficace.

11. E' difficile prevedere l'impatto di un sistema di etichettatura e di informazione sull'efficienza energetica degli elettrodomestici. Tuttavia, da alcune stime tecniche risulterebbe che, anche se il consumo medio di energia degli apparecchi domestici si è considerevolmente ridotto nell'ultimo decennio, esistono ancora enormi possibilità di risparmiare energia pari forse anche ad un quarto delle 208 TWh⁽⁶⁾⁽⁷⁾ di elettricità consumata dagli apparecchi elencati nella presente direttiva. E' ovvio che questo possibile risparmio non potrà essere ottenuto con la sola introduzione del sistema di etichettatura e d'informazione. Dall'esperienza fatta negli Stati Uniti, ad esempio, risulterebbe che le misure riguardanti l'etichettatura e l'informazione sono massimamente efficaci se combinate con altre, come ad esempio i livelli minimi di efficienza (facoltivi o obbligatori) o misure di carattere finale.

IV. COSTI E BENEFICI DEL SISTEMA DI ETICHETTATURA SUL CONSUMO DI ENERGIA

12. Come già ricordato è difficile valutare i benefici dell'introduzione di un sistema globale di etichettatura sui consumi di energia e quindi anche, data la sua flessibilità, stimarne i costi. E' del tutto chiaro comunque che i benefici superano di gran lunga i costi: per un frigorifero, ad esempio, il risparmio medio di energia per il consumatore sull'arco di vita dell'elettrodomestico, grazie all'introduzione del sistema di etichettatura, può essere compreso tra i 25-50 ECU, mentre il costo del sistema stesso per ciascuna apparecchiatura sarà inferiore ad 1 ECU. Pur ammettendo che questo rapporto per altri apparecchi domestici possa variare notevolmente, è del tutto chiaro che i benefici saranno maggiori dei costi di uno o due ordini di grandezza.

(6) Stima tratta da Fitchner: "The potential for energy saving in the application of electrical energy".

(7) Alcuni apparecchi possono essere alimentati con altre fonti di energia (gas, acqua calda, ecc.), ma la maggioranza è alimentata ad elettricità.

V. CRITERI PER LA DIRETTIVA PROPOSTA

13. L'obiettivo del sistema consiste nel persuadere i consumatori ad acquistare - e i fabbricanti a produrre - apparecchi domestici più efficienti dal punto di vista del consumo di energia ed inoltre nell'incoraggiare indirettamente il loro impiego più efficace. I criteri di base cui il sistema deve soddisfare per massimizzare i suoi effetti sono i seguenti:

- i) il sistema deve essere uniforme; se esiste una varietà di modelli differenti di etichetta o di schede informative sul prodotto, per lo stesso tipo di apparecchio, i consumatori possono rimanere confusi nel confrontare apparecchi diversi e possono anche non riuscire a conoscere completamente i dati relativi al consumo di energia;
- ii) il sistema deve essere universale: tutti gli apparecchi di un determinato tipo devono essere etichettati; diversamente vi è il rischio che i consumatori possano preferire che non venga loro ricordato il costo del funzionamento di un apparecchio ed essere quindi indotti a preferire un elettrodomestico meno efficiente e senza etichetta ad uno più efficiente con etichetta;
- iii) l'etichetta e la scheda informativa devono essere quanto mai chiare, pur contenendo il maggior numero possibile di informazioni pertinenti;
- iv) il sistema deve prevedere sia una etichetta per coloro che preferiscono acquistare "d'impulso" sia una scheda del prodotto per coloro che intendono analizzare più a lungo i vantaggi relativi dei vari apparecchi;

- v) il sistema deve essere flessibile; in particolare, esso deve prevedere la possibilità di essere aggiornato alla luce di eventuali miglioramenti dell'efficienza degli apparecchi, la possibilità di introdurre livelli minimi di efficienza (facoltativi o obbligatori) e la possibilità di introdurre sul mercato altri apparecchi;
- vi) il sistema deve poter essere applicato nel modo più semplice possibile e comportare costi minimi possibili;
- vii) da ultimo, il sistema deve prevedere l'eliminazione degli ostacoli agli scambi tra Stati membri per quanto riguarda l'etichettatura sul consumo di energia e le informazioni sul prodotto e cercare di promuovere il mercato unico.

VI. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA, ARTICOLO PER ARTICOLO

Commento dell'articolo 1

Nell'articolo vengono specificati gli obiettivi della direttiva che, come indicato più sopra, consistono nell'eliminare gli ostacoli all'instaurazione del mercato unico derivanti dall'imposizione di differenti sistemi nazionali di etichettatura. A tal fine è prevista dunque l'introduzione di un sistema comunitario uniforme che offra gli stessi vantaggi dei sistemi nazionali e, per quanto possibile, soddisfi ai criteri precedentemente citati.

In esso vengono inoltre elencati gli apparecchi la cui utilizzazione nella Comunità assorbe la maggior quantità di energia e viene prevista la possibilità di aggiunte in tale elenco. Ciò può essere giustificato sia dall'introduzione di nuove apparecchiature sia dall'aumento del consumo globale di energia di una determinata apparecchiatura già esistente, a causa ad esempio della sua crescente diffusione.

Commento dell'articolo 2

In esso sono previste le informazioni sui consumi energetici che devono essere fornite su un'etichetta e una scheda.

Esso inoltre prevede che nella Comunità venga conservata la documentazione tecnica affinché, in caso di contestazione circa l'esattezza di un'etichetta o di una scheda, possano più facilmente essere valutati i fondamenti di quanto dichiarato dal fabbricante.

Commento dell'articolo 3

L'articolo prevede che il fabbricante fornisca un'etichetta ed una scheda informativa del prodotto. L'etichetta è destinata a coloro che intendono acquistare l'apparecchio domestico immediatamente. La scheda contiene informazioni assai più complete sulle principali caratteristiche, ivi inclusa l'efficienza energetica degli apparecchi domestici (ad es., il consumo di energia dei vari cicli), in una forma standard affinché i potenziali acquirenti che intendono analizzare più approfonditamente i vantaggi comparativi dei vari modelli concorrenti possano disporre di informazioni più complete, presentate su una scheda standard da consultare e confrontare con loro maggior comodo. Nell'articolo è inoltre prevista una fonte di tali informazioni ad uso di terzi (Stati membri, organizzazioni di consumatori, dettaglianti, ecc.) che intendano fornire tabelle comparative. Nella scheda possono essere inserite anche informazioni sulle conseguenze per l'ambiente derivanti dall'impiego dell'apparecchio nonché sulla sua corretta utilizzazione.

Commento dell'articolo 4

L'articolo riguarda le rispettive responsabilità dei commercianti (soprattutto dei dettaglianti) e dei fabbricanti. Si noti che soltanto una piccolissima parte degli apparecchi viene esposta nei negozi o altrove, mentre la stragrande maggioranza viene fornita direttamente ai clienti, probabilmente ancora nel loro imballaggio. Ai sensi della direttiva 79/530/CEE i costruttori devono fornire un insieme completo di etichette per ciascun apparecchio. Ciò comporta un enorme spreco di etichette poiché ne viene utilizzato soltanto un numero esiguo. Inoltre, nel mercato unico i costruttori non possono sapere dove un determinato apparecchio verrà venduto al dettaglio e quindi in quale lingua deve essere fornita la relativa etichetta.

Per ovviare a ciò, la direttiva prevede che i commercianti appongano l'etichetta, garantendo che essa sia redatta nella lingua adeguata e che venga fornita soltanto in numero sufficiente per gli apparecchi che verranno realmente esposti. I fabbricanti possono definire il loro proprio sistema di fornitura delle etichette nel modo più efficace possibile. Tuttavia, poiché i commercianti non potranno esporre (e quindi vendere realmente) apparecchi se non dispongono di etichette, l'articolo prevede un sistema di rapido riapprovvigionamento nel caso in cui il sistema dei fabbricanti, ad esempio nel caso di commercio parallelo, non riesca a fornire l'etichetta pertinente.

L'articolo riguarda anche la responsabilità legale per etichette o schede informative inesatte. Esso prevede che se un fabbricante fornisce informazioni inesatte o comunque non adempie ai propri obblighi, su di lui grava la responsabilità principale. Tuttavia, poiché sarà difficile perseguire direttamente i fabbricanti, la direttiva prevede la responsabilità congiunta per i dettaglianti, però con possibilità di regresso per questi ultimi facendosi indennizzare dai fabbricanti.

Commento dell'articolo 5

L'articolo prevede che le direttive di applicazione possano contenere disposizioni circa le informazioni sul consumo di energia nei casi in cui i potenziali acquirenti non esamineranno direttamente un articolo esposto, aiutandoli così a fare una scelta razionale dell'apparecchio. Attualmente ciò si applicherebbe soprattutto alle ordinazioni per corrispondenza e alle vendite su catalogo. La disposizione è facoltativa, poiché, data l'esperienza attuale, non sarebbe possibile prevedere disposizioni per tutte queste tecniche di vendita (incluse anche le eventuali tecniche future) né avrebbe senso, dal punto di vista amministrativo, fissare disposizioni per tecniche che vengono applicate soltanto per un numero esiguo di vendite.

Commento dell'articolo 6

La disposizione si applica nel caso in cui altre norme comunitarie prevedano la fornitura di informazioni di altro tipo sugli stessi apparecchi e, in particolare, informazioni sul rumore che devono essere contenute nell'etichetta di cui alla precedente direttiva sull'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia (direttiva 79/530/CEE). Ciò consentirà, ove necessario, l'unificazione delle etichette o delle schede informative.

Commento dell'articolo 7

L'articolo definisce il ruolo che gli Stati membri dovranno svolgere nell'attuazione del sistema previsto. Oltre all'obbligo di vigilare sul corretto funzionamento del sistema (alle lettere a) e b)) esso impone agli Stati membri (alla lettera c)) di vietare sistemi di etichettatura antagonisti che possano ingenerare confusione. Alla lettera d) esso prevede che i commercianti possano avviare un'azione legale diretta per obbligare i fabbricanti ad adempiere ai loro obblighi. Ciò consente un elevato grado di autodisciplina. Analogamente, alla lettera e) esso prevede che i consumatori possano avviare azioni legali contro i dettaglianti, in genere

molto più facilmente contattabili. Si noti che non è necessario che le disposizioni previste nell'articolo siano fissate da una legge. Pertanto gli Stati membri che applicano attualmente sistemi facoltativi di informazione e di etichettatura sul consumo di energia possono vincolare il fabbricante ai propri obblighi per contratto.

Commento dell'articolo 8

L'articolo consente agli Stati membri di demandare i loro obblighi derivanti dalla direttiva ad organismi all'uopo designati.

Commento dell'articolo 9

Si tratta di una disposizione riguardante il mercato unico che proibisce agli Stati membri di vietare la commercializzazione di apparecchi per motivi riguardanti le informazioni sul consumo di energia, qualora detti apparecchi siano conformi alla presente direttiva e alla pertinente direttiva di applicazione. Essa non inficia diritti riguardanti apparecchi non contemplati in una direttiva d'applicazione, né diritti basati su altri motivi, in particolare per quanto riguarda i livelli minimi di efficienza.

Commento dell'articolo 10

Esso prevede che la Commissione, assistita da un comitato, adotti le direttive d'applicazione e aggiunga altri apparecchi nell'elenco di cui all'articolo 1.

Commento dell'articolo 11

Conformemente alla dichiarazione relativa alle competenze di esecuzione della Commissione allegata all'atto unico europeo, l'articolo prevede il ricorso ad un comitato consultivo ai fini di una rapida ed efficace procedura decisionale di armonizzazione delle misure adottate in virtù

dell'articolo 100A. Il comitato consultivo è istituito conformemente al disposto dell'articolo 2, procedura 1, della decisione del Consiglio 87/373/CEE⁽⁸⁾, che definisce le forme e le procedure dei comitati di questo tipo. Esso prevede inoltre che al comitato consultivo vengano trasmessi dati e rapporti analitici sul funzionamento del sistema.

Commento dell'articolo 12

Nell'articolo vengono elencati gli elementi che devono essere specificati nella direttiva di applicazione.

Commento dell'articolo 13

L'articolo prevede l'abrogazione della direttiva quadro 79/530/CEE a partire da quando gli Stati membri abbiano attuato la presente direttiva, poiché diversamente le misure adottate per attuarla potrebbero perdere forza legale prima di essere sostituite.

Commento dell'articolo 14

L'articolo fissa lo scadenziario di attuazione della direttiva.

(8) GU n. L 197 del 18.07.1987, pag. 33.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente l'indicazione,
mediante l'etichettatura e mediante schede informative,
del consumo di energia e di altre risorse
negli apparecchi domestici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolarmente l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando l'importanza di adottare misure volte alla graduale
instaurazione del mercato unico entro il 31 dicembre 1992;

considerando che alcuni Stati membri già dispongono di loro propri sistemi
facoltativi di etichettatura e di fornitura di altre informazioni sul
consumo di energia degli apparecchi domestici; che uno Stato membro ha
comunicato ufficialmente l'intendimento di adottare un proprio sistema
vincolante di etichettatura e che altri Stati membri stanno esaminando
l'introduzione di tale sistema; che l'esistenza di alcuni sistemi nazionali
vincolanti creerebbe ostacoli agli scambi intracomunitari;

(1) GU n. [] del , pag.
(2) GU n. [] del , pag.
(3) GU n. [] del , pag.

considerando che l'articolo 130R del trattato prevede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'impiego razionale dell'energia è uno dei principali mezzi con cui conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento dell'ambiente;

considerando che la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia inducendo quindi i fabbricanti ad avviare azioni volte a ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti; che inoltre ciò incoraggerà indirettamente un'utilizzazione efficiente di tali apparecchi; che in mancanza di tali informazioni il funzionamento del mercato di detti apparecchi non riuscirà a promuovere adeguatamente l'impiego razionale dell'energia;

considerando che si potrà più agevolmente conseguire tale miglioramento del meccanismo del mercato degli apparecchi domestici se verrà introdotta un'etichetta uniforme per tutti gli apparecchi di ciascun tipo, se verranno fornite ai consumatori informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse per tali apparecchi nonché se anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente l'apparecchio esposto e quindi la relativa etichetta, verranno fornite tali informazioni;

considerando che a tal fine il consumo di energia ed altre informazioni relative a ciascun tipo di apparecchio devono essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati e che dev'essere possibile verificare l'applicazione di tali norme nella fase di commercializzazione;

considerando che la direttiva 79/530/CEE del Consiglio (4) si prefigge di promuovere tali obiettivi per gli apparecchi domestici; che tuttavia, poiché è stata adottata soltanto una direttiva d'applicazione relativa ai forni elettrici e poiché pochi Stati membri hanno introdotto la relativa etichetta, è ora necessario trarre insegnamenti dall'esperienza conseguita e rafforzare le disposizioni di detta direttiva; che la direttiva 79/530/CEE deve pertanto essere sostituita; che le disposizioni della direttiva 79/531/CEE del Consiglio (5) riguardante l'etichettatura sul consumo di energia dei forni elettrici dovranno essere riesaminate e conseguentemente integrate nel sistema previsto dalla presente direttiva;

considerando che l'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni apparecchi verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni standardizzate sul prodotto; che presso alcuni consumatori ciò potrebbe ingenerare confusione; che il sistema previsto dalla presente direttiva deve pertanto garantire l'etichettatura uniforme sul consumo di energia e la fornitura uniforme di schede informative standardizzate sui singoli tipi di apparecchi;

considerando che gli apparecchi domestici sono alimentati con varie fonti di energia, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti; che quindi la presente direttiva deve contemplare, in linea di massima, gli apparecchi alimentati con qualsiasi fonte di energia;

considerando che la direttiva 86/594/CEE, del 1° dicembre 1986, del Consiglio relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (6) prevede che nelle etichette relative al consumo di energia, qualora previste, siano inserite informazioni sull'emissione di rumore; che occorre predisporre l'inserimento, ove opportuno, di altre informazioni ed etichettature disciplinate da sistemi comunitari;

(4) GU n. L 145 del 13.06.1979, pag. 1.

(5) GU n. L 145 del 13.06.1979, pag. 7.

(6) GU n. L 344 del 06.12.1986, pag. 24.

considerando che devono essere contemplati soltanto i tipi di apparecchi il cui consumo globale di energia è considerevole e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle normative nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e schede informative, di informazioni sul consumo di energia nonché di informazioni complementari nei seguenti apparecchi domestici anche se venduti per uso non domestico:

- frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
- lavatrici, essicatori e loro combinazioni
- lavastoviglie
- forni
- scaldacqua
- apparecchi di illuminazione.

Nell'elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri apparecchi domestici, a norma dell'articolo 10, lettera b).

Le disposizioni della presente direttiva non riguardano la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, ed è apposta per motivi di sicurezza su tali apparecchi.

Ai fini della presente direttiva, per "commerciante" si intende qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali.

Articolo 2

1. Le informazioni sul consumo di energia e di altre risorse essenziali nonché le informazioni complementari devono essere rese note al consumatore, con una scheda informativa nonché un'etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita o esposto.
2. Le informazioni da fornire e le modalità dell'esposizione dell'etichetta saranno specificate dalle direttive relative a ciascun tipo di apparecchio e adottate in applicazione della presente direttiva.
3. Il fabbricante appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 4. Egli o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali, a fini di ispezione, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.

Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali incombe alla persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare l'esattezza del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa; essa deve contenere:
 - la descrizione generale del prodotto,
 - i risultati dei calcoli progettuali effettuati, se del caso,
 - i risultati delle prove effettuate,
 - se taluni valori sono stati tratti da quelli ottenuti per modelli analoghi le informazioni di cui sopra devono essere fornite anche per questi.

Articolo 3

1. Tutti i fabbricanti o i loro rappresentanti stabiliti all'interno della Comunità che immettono sul mercato gli apparecchi domestici specificati nelle direttive di applicazione, devono fornire un'etichetta conforme al disposto dalla presente direttiva.
2. Oltre alle etichette, i fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati stabiliti nella Comunità dovranno fornire una scheda informativa del prodotto. Tale scheda dovrà essere inserita negli opuscoli illustrativi o in altra documentazione sul prodotto forniti unitamente all'apparecchio dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità.
3. I dettaglianti e le altre parti interessate possono utilizzare le informazioni della scheda e i dati contenuti nelle etichette per compilare tabelle comparative sulle prestazioni dei vari modelli.

Articolo 4

Per l'etichettatura e la scheda informativa si applicano le disposizioni che seguono.

- a) I commercianti appongono le etichette adeguate sugli apparecchi esposti al pubblico e indicati nelle direttive d'applicazione, nella posizione specificata nella pertinente direttiva di applicazione e redatte nella lingua pertinente. Essi sono responsabili, di fronte ai loro clienti e alle pubbliche autorità, dell'esattezza dell'etichetta e della scheda informativa sul prodotto. Tuttavia, il fabbricante interessato e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato, sono tenuti ad indennizzare i commercianti se forniscono etichette o schede informative inesatte o se comunque non si attengono alle prescrizioni della presente direttiva o della pertinente direttiva d'applicazione.

b) Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai commercianti di cui alla precedente lettera a). Essi devono inoltre indicare la posizione in cui deve essere apposta l'etichetta, conformemente alla presente direttiva e alla pertinente direttiva d'applicazione. Ai fabbricanti o ai loro rappresentanti stabiliti nella Comunità è lasciata facoltà di scegliere il loro proprio sistema di consegna delle etichette. Essi devono comunque fornire anche, relativamente a ciascun apparecchio, l'indirizzo e il numero di telex o di telefax cui il commerciante può rivolgersi per chiedere etichette. Essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano consegnate entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Essi sono responsabili della completa conformità delle etichette, e delle schede informative da essi fornite, al disposto della presente direttiva e della pertinente direttiva d'applicazione.

Articolo 5

Per i casi in cui gli apparecchi vengano posti in vendita per corrispondenza, su catalogo o in altra forma implicante che il potenziale acquirente possa prendere normale visione dell'apparecchio esposto, le pertinenti direttive d'applicazione prevedono disposizioni atte a garantire che al potenziale acquirente vengano fornite le informazioni indicate nell'etichetta o la scheda informativa sul prodotto.

Articolo 6

Le direttive d'applicazione dovranno prevedere che l'etichetta e la scheda contengano informazioni sul rumore emesso, nei casi in cui tali informazioni vengano fornite in forza della direttiva 86/594/CEE. Esse possono inoltre prevedere che nell'etichetta o nella scheda siano inserite altre informazioni riguardanti l'apparecchio in oggetto, fornite in forza di altre normative comunitarie.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro provvede affinché:

- a) tutti i fabbricanti, i loro rappresentanti e i commercianti stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- b) ogni etichetta sul consumo di energia esposta sul proprio territorio a potenziali acquirenti e apposta su un apparecchio oggetto di una vigente direttiva d'applicazione sia del tutto conforme al disposto della presente direttiva e della pertinente direttiva d'applicazione;
- c) sia vietato esporre, in modo simile, etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle pertinenti direttive d'applicazione, se ciò può indurre in errore o ingenerare confusione;
- d) qualora fabbricanti o loro rappresentanti vengano meno agli obblighi previsti dalla presente direttiva, i commercianti interessati possano avviare adeguate azioni legali per l'adempimento coattivo e il risarcimento dei danni;
- e) qualora il commerciante venga meno agli obblighi previsti dalla presente direttiva, gli acquirenti potenziali o di fatto o altre parti interessate possano avviare adeguate azioni legali per l'adempimento coattivo e del risarcimento dei danni.

Articolo 8

La conformità alle disposizioni nazionali attuative della presente direttiva e delle direttive d'applicazione è verificata dagli Stati membri dopo che l'apparecchio è stato immesso sul mercato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni e statistiche sul funzionamento del sistema.

Articolo 9

1. Gli Stati membri non possono vietare o limitare la commercializzazione degli apparecchi domestici oggetto di una direttiva d'applicazione, per motivi riguardanti le informazioni, fornite mediante etichettatura, sul loro consumo di energia o altre informazioni obbligatoriamente inserite nell'etichetta, qualora siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione.
2. Fatto salvo l'esito di controlli effettuati dagli Stati membri sugli apparecchi esposti a potenziali acquirenti, gli Stati membri considerano che l'apposizione della pertinente etichetta e la fornitura della pertinente scheda informativa per quanto riguarda gli apparecchi domestici oggetto di una direttiva d'applicazione e immessi sul mercato o esposti a pubblico soddisfano alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione per quanto concerne l'etichettatura e la scheda informativa sul prodotto.

Articolo 10

Le principali misure riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del sistema sono adottate e adeguate al progresso tecnico con la procedura di cui all'articolo 11. Esse comprendono:

- a) le direttive d'applicazione;
- b) le decisioni di aggiungere altri apparecchi domestici nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.

Articolo 11

E' istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione allo scopo di assistere quest'ultima nell'adottare le misure previste dalla presente direttiva, in particolare, dall'articolo 10.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 12

Nelle direttive d'applicazione devono essere specificati:

- a) l'esatta definizione del tipo di apparecchi in oggetto;
- b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 2;
- c) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- d) il posto in cui l'etichetta dev'essere apposta sull'apparecchio; se del caso, può essere inoltre prevista l'apposizione o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio;
- e) il contenuto della scheda relativa ad ulteriori informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2; possono inoltre essere specificati il suo formato e la disposizione delle informazioni nonché altri particolari, come ad esempio le modalità secondo cui essa deve essere fornita;
- f) eventuali informazioni da fornire nel caso di forme di vendita di cui all'articolo 5, nonché le modalità di fornitura di dette informazioni.

Articolo 13

La direttiva del Consiglio 79/530/CEE è abrogata con effetto dalla data in cui tutti gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La direttiva del Consiglio 79/531/CEE deve essere considerata come direttiva d'applicazione della presente direttiva per i forni elettrici; tuttavia gli Stati membri possono rinviare la sua applicazione obbligatoria sino alla data fissata dalla pertinente direttiva di applicazione riesaminata, adottata in conformità della procedura di cui agli articoli 10.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni entro il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(91) 285 def.

DOCUMENTI

IT

10

N. di catalogo : CB-CO-91-321-IT-C

ISBN 92-77-74597-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo